

liatori che abbiano un valore superiore a cinquanta lire vien fatta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, e con le condizioni e con le forme prescritte dalla legge 6 dicembre 1865, n. 2627. »

Sullo stesso argomento l'onorevole Rossi Rodolfo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I poveri sono ammessi al beneficio dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1865 n. 2627 nelle cause di competenza ordinaria del giudice conciliatore.

« L'ammissione è ordinata con decreto della Commissione del gratuito patrocinio presso il tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio.

« Quando l'ammissione venga chiesta dopo fallito il tentativo di conciliazione potrà ordinarsi con decreto dello stesso giudice conciliatore, competente per ragione di valore a decidere il merito della lite, osservandosi le leggi vigenti sul patrocinio gratuito. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi.

Rossi Rodolfo. La mia proposta per un'aggiunta all'articolo 16 è determinata da ragioni di giustizia e di equità. L'aumento della competenza del conciliatore testè votato dalla Camera porrebbe in luce, ove non si provvedesse con una disposizione definitiva, un difetto, che si è verificato nell'applicazione della legge sul patrocinio gratuito, difetto che non dipende dalla legge, ma da una interpretazione restrittiva, che le è stata data.

In pratica oggi avviene questo, che mentre per le liti di un valore rilevante, in cui è molto dubbia la povertà degli interessati, è concesso il gratuito patrocinio, i veri poveri, che sono quelli, il valore delle cui liti non oltrepassa le lire 30 e perciò la competenza del conciliatore, sono esclusi da questo beneficio.

E questo difetto si è reso più rilevante quando con la legge del 1886, avendo il Parlamento voluto che fossero ammesse a godere di questo beneficio le Società operaie sia per quanto riguardava il pagamento dei contributi mensili, sia per il rimborso dei prestiti d'onore, che non superassero il valore della competenza del conciliatore, in pratica è avvenuto che questo beneficio fu loro negato, perchè non si ammetteva il gratuito patrocinio davanti al conciliatore.

Ora, a togliere questo trattamento, che co-

stituisce un'ingiustizia, e che è in contraddizione con l'istituto del gratuito patrocinio, che è quello di rendere la giustizia gratuita per i poveri, ho presentato questa proposta per estendere appunto il beneficio del gratuito patrocinio anche alle cause davanti ai conciliatori, la cui competenza è stata allargata.

Contro questa proposta non mi pare che si possano sollevare delle serie obiezioni. Non mi pare che sia sostenibile l'obiezione, che è stata tante volte accennata, vale a dire che non si può ammettere il patrocinio gratuito davanti ai conciliatori, perchè le parti devono intervenire personalmente e non hanno bisogno dell'assistenza di un patrocinatore.

È facile la risposta a questa obiezione.

Non si tratta di imporre alle parti il sussidio di un patrocinatore legale, ma si tratta di applicare ad esse il beneficio, che la legge sul gratuito patrocinio accorda per l'esonero dalle spese di giustizia e dalle tasse di bollo e registro. La stessa legge sul gratuito patrocinio risponde all'obiezione, poichè ammette che, quando è accordato il patrocinio gratuito nelle materie commerciali, le parti possono comparire personalmente, senza il sussidio di un patrocinatore, davanti al conciliatore.

E nemmeno mi pare attendibile un'altra osservazione, che ho sentito fare, vale a dire che è pericoloso accordare il patrocinio gratuito davanti ai conciliatori, perchè l'erario non sarebbe garantito per il ricupero della spesa, inquantochè il cancelliere del conciliatore non è ufficiale del Governo. Queste sono difficoltà di regolamento, alle quali si ripara facilmente. Si ordina che il cancelliere del conciliatore tenga un registro per l'annotazione degli atti e spese, uguale a quello che si tiene nelle cancellerie dei tribunali e delle Corti, e che si chiama il « registro di campioni a debito. » Ora, siccome la ragione di giustizia e di opportunità vuole che l'istituto del patrocinio gratuito si estenda anche al conciliatore, io, avendo trovato una lacuna nel disegno di legge del Governo e della Commissione, mi sono fatto un dovere di fare la proposta; e che non mi sia male apposto, me lo prova il fatto che Governo e Commissione hanno accettato in genere il concetto, ed hanno formulato in proposito un articolo aggiuntivo, di che sono loro grato. E sarei lietissimo di poter ritirare il mio articolo aggiuntivo, e votare quello della Commissione, se non avessi